Pubblicato il 27/10/2026

N. 00690 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01507/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Foreip - Formazione Orientamento Ricerca e Innovazione Professionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

- l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia -Dipartimento della Formazione Professionale, in persona dell'Assessore *pro tempore* rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Sicilia Digitale s.p.a, in persona del rappresentante legale *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Palazzolo e Francesca Crescimanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e nei confronti

di Bic - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata, Futura - Soc. Coop. Impresa Sociale, C.E.S.A.M. - Centro Studi Aziendali Mediterraneo, Associazione Euroform, Uniformamentis S.r.l.S., Orienta Italia e Associazione Sicilia & Sviluppo, in persona dei rispettivi legali rappresentati *pro tempore*, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- delle graduatorie pubblicate nell'ambito della procedura indetta dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento della Formazione Professionale, con Avviso POC n.1/2026 ("Progettazione Esecutiva a Sportello - Avviso 1 POC"), pubblicate in contraddittoria sequenza in date 30.4.2026, 13.5.2026 e 21.5.2026; e dei relativi D.D.G. approvativi (D.D.G. 1381 del 30.4.2026; D.D.G. n.1424 del 13.5.2026, D.D.G. n. 1474 del 21.5.2026), nei limiti di interesse della ricorrente, nella parte in cui la escludono dal contributo e/o la collocano in posizione deteriore rispetto a quella che le sarebbe spettata e/o in qualsivoglia maniera la penalizzano;- in via prudenziale, della nota PEC di risposta del 20.4.2026, con cui l'Ente resistente ha respinto le istanze della ricorrente;

- in quanto occorra, sempre in via prudenziale, della guida all'uso del sistema informativo e di ogni altro atto ad essa annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso l'Avviso pubblico indittivo (POC n.1/2026), ove ed in quanto occorrer possa e laddove interpretati nel senso di porre a carico del concorrente

il rischio dei malfunzionamenti del sistema telematico messo a disposizione dall'Amministrazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le ulteriori fasi della procedura, l'eventuale provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria medio tempore intervenuto nonché della relativa graduatoria definitiva, della verifica dei requisiti dei soggetti ammessi a finanziamento, del Decreto di impegno e finanziamento, degli eventuali, singoli provvedimenti di finanziamento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.D.S. n. 1702 emesso dal Dirigente del Servizio dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia – Dipartimento della Formazione Professionale, pubblicato in data 8.7.2026, avente ad oggetto l'Ammissione definitiva a finanziamento edizioni concorsuali e contestuale assunzione impegno di spesa;

- degli elenchi allegati al suddetto D.D.S. n. 1702/2026, ossia: Elenco 1- Edizioni prenotate con importo assegnato; Elenco 2 – Enti Gestori – notifiche ammissione definitiva a finanziamento; Elenco 3 – Autorizzazioni cambio sede; Elenco 4 – regolarità contributiva; Elenco 5 – Elenco Enti con richiesta informativa antimafia; Elenco 6 – Elenco Enti con Informazione Antimafia Liberatoria; Elenco 7 – Elenco Enti esentato dall'applicazione del D.Lgs. 159/2011; Elenco 8 – Elenco edizioni rinunciate; Elenco 9 – Elenco in ordine di CIP e relative edizioni ammesse a finanziamento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, esemplificativamente, il Decreto di impegno e finanziamento, i singoli provvedimenti di finanziamento etc., nonché, del tutto prudenzialmente e per eccesso di tuziorismo, la Relazione dell'Assessorato recata nella nota prot. 40092 del 4.8.2026, depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato il 5.8.2026, avente ad oggetto "Controdeduzioni ai motivi del ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale intimata e di Sicilia Digitale s.p.a., con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2123 del 16.7.2026;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2687 del 29.9.2026 con la quale sono stati disposti adempimenti istruttori a carico delle parti;

Viste le memorie e le produzioni documentali delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare ed all'esito dell'istruttoria effettuata (rispetto alla quale parte ricorrente ha controdedotto in udienza, ma non ha articolato difese scritte o prodotto nuovi documenti), il ricorso non appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris,* atteso che la parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito almeno un principio di prova del dedotto malfunzionamento della piattaforma utilizzata nella procedura "a sportello" (v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 7 maggio 2025, nn. 8740 e 8747);

Invero:

- dalla relazione tecnica di Sicilia Digitale s.p.a. risulta che il codice di controllo CAPTCHA è generato, conservato in sessione e verificato interamente all'interno dell'applicazione, senza utilizzo di servizi esterni, pertanto le consulenze di parte, che

imputano il presunto disservizio alla saturazione di una validazione affidata a terzi, non risultano attendibili;

- Sicilia Digitale s.p.a., nel riscontrare la segnalazione di parte ricorrente relativa al presunto malfunzionamento, ha dichiarato che: "*il servizio ha operato in piena regolarità, come attestato dagli inserimenti con successo di oltre 1600 utenti attraverso la medesima procedura nel medesimo arco temporale*" e che nessun altro utente ha lamentato malfunzionamenti;

- i files di immagine prodotti da parte ricorrente in esito all'istruttoria non forniscono evidenze di anomalie del servizio, ed anzi confermano quanto già dichiarato da Sicilia Digitale s.p.a. secondo cui: "*il materiale video allegato non è sufficiente a supportare una diagnosi tecnica conclusiva: la registrazione presenta uno schermo duplicato, non consente di verificare i processi e i componenti applicativi in esecuzione sulla postazione al momento dell'utilizzo, e non permette pertanto di escludere … cause di origine locale*";… "*l'analisi dei log di sistema non ha evidenziato errori o anomalie di alcun tipo imputabili al componente*", pertanto: "*le cause più plausibili restano di origine locale, riferibili alla configurazione del browser, alla presenza di estensioni installate o ad altri componenti applicativi in esecuzione sulla postazione di lavoro dell'utente al momento degli inserimenti*";

Ritenuto, pertanto, che, secondo la regola dell' "*id quod plerumque accidit*" non si renda necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria;

Ritenuto, in conclusione, che:

- vada respinta l'istanza cautelare;

- le spese di fase devono seguire la soccombenza tra le parti costituite; nulla spese per le parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di fase, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 1.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.

Nulla spese per le parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Elena Farhat

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO